



COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

PROVINCIA di BENEVENTO

Viale Roma, 12 - 82022 ; Tel. 0824.960066 - Fax 0824.960297;
C.F. 82002270625 p.IVA: 00437840622; iban: IT7000899775460000000052118
sito Istituzionale: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it;
posta elettronica certificata: anagrafe.castelfrancoinmiscano@asmepec.it

SETTORE AMMINISTRATIVO – UFFICIO ANAGRAFE

posta elettronica semplice: ufficioanagrafe@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

CAMBIO di RESIDENZA

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35.

Quando un nucleo familiare si trasferisce a Castelfranco in Miscano con provenienza dall'estero o da un altro comune italiano o quando ha cambiato abitazione all'interno del Comune di Castelfranco in Miscano deve dichiarare il nuovo indirizzo all'Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito *internet* comunale (reperibile all'indirizzo indicato nell'intestazione) nella sezione "procedimenti e relativa modulistica" alla voce "Trasferimento di Residenza" o presso lo scrivente Ufficio negli orari di ricevimento al pubblico indicati nella sezione "modalità di trasmissione" del presente avviso.

La dichiarazione, da redigere sulla base delle istruzioni riportate in calce al modello ed allegando i documenti ivi indicati, può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne (*n.b. il modello, redatto dagli uffici del Ministero dell'Interno, fa riferimento, qualora la richiesta provenga da cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea, alla necessità di allegare la documentazione indicata in un allegato A e qualora la richiesta provenga da cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e diverso dall'Italia, alla necessità di allegare la documentazione indicata in un allegato B. Entrambi gli allegati sono in via di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno*). Tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modello di richiesta.

La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del modello obbligatori contrassegnati da un asterisco *.

In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE

In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

MODALITA' di TRASMISSIONE

I cittadini potranno presentare le citate dichiarazioni con una delle seguenti modalità:

- A. PRESENTAZIONE DIRETTA all'UFFICIO ANAGRAFE
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,45 e nei pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 16,00 alle 18,30;
- B. LETTERA RACCOMANDATA;
- C. TELEFAX;
- D. POSTA ELETTRONICA SEMPLICE (e-mail);
- E. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Tutti i recapiti sono indicati nell'intestazione della presente nota

PROCEDIMENTO

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza ha inizio nel giorno di ricevimento della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.

Dalla data della dichiarazione il cittadino può comunque usufruire delle autocertificazioni.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale all'indirizzo dichiarato del Comune di Castelfranco in Miscano.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (*silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990*).

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.